



Prot n.76

Cagliari 4 luglio 2023

Al Direttore Generale dell'ISRE
dott. Marcello Mele

Al Direttore del Servizio Amministrativo e affari
generali

e p.c. Al Presidente del CdA
dott. Stefano Lavra

Proprie Sedi

Oggetto: Recupero prestazione lavorativa resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali.

Premessa: Con riferimento alle note prot. n. 2553 del 16.6.2023 a firma Luca Piras, n. 2583 del 19.6.2023 e n. 2610 del 20.06.2023, sono pervenute da parte di diversi iscritti delle segnalazioni riguardo le singolari modalità applicative riguardo il recupero delle prestazioni lavorative, svolte nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali.

Preliminarmente, si rileva l'anomalia della nota n. 2553 con la quale personale che non riveste né la qualifica idonea né il ruolo si sostituisce alla dirigenza emanando disposizioni nei confronti dei colleghi, sostanzialmente analoghi, nel contenuto, a una circolare; ancor più paradossali risultano le note n. 2583 del 19.6.2023 e n. 2610 del 20.06.2023 con le quali il Dirigente tenta, a posteriori, di spiegare e giustificare al personale il contenuto della nota n. 2553 emanata dal dipendente.

Posto che la normativa citata (CCNL) e conseguentemente le interpretazioni ARAN indicate nelle note sopra citate, non trovano applicazione presso le Amministrazioni del comparto Regione Sardegna che sono soggette a una autonoma normazione imperniata fondamentalmente sul CCRL e sulla L-R. n.31/98, valutato altresì che per le Amministrazioni del Comparto RAS a cui si applica il CCRL le interpretazioni le fornisce il CORAN unitamente alle OO.SS. firmatarie del contratto di lavoro e non già l'ARAN, si significa quanto segue.

Nel caso in cui, la prestazione lavorativa è resa nei giorni destinati al riposo settimanale o nei giorni festivi infrasettimanali e concorra, su base settimanale, al superamento delle 36 ore, sorge il diritto al recupero della giornata.

Si verifica, invece, il diritto al pagamento dello straordinario o il conferimento alla "banca ore", a scelta del dipendente, nel caso vengano effettuate delle prestazioni in



regime di lavoro straordinario, preventivamente autorizzato dal Dirigente, per le ore comunque eccedenti l'orario settimanale.

Nel concreto, le due fattispecie, sebbene soggette a distinta disciplina, **vengono confuse in un unico istituto che, nei fatti corrisponde, unicamente alle prestazioni straordinarie da destinarsi alla "banca delle ore"**.

Lo scopo dei due istituti è diverso:

Lo scopo del recupero è il sollievo psico fisico del lavoratore che può essere garantito solo con la pausa effettiva dal lavoro e tale pausa è irrinunciabile e non monetizzabile, il recupero non ha infatti un carattere retributivo e non è legato alle ore, come invece accade allo straordinario necessariamente legato alle ore lavorate.

Il recupero psicofisico è previsto all'art. 9¹ del D.Lgs. 66/2003 (Riposi settimanali).

Nel caso di specie la pausa è pari a un giorno che si aggiunge al riposo giornaliero. La festività ha di norma² carattere irrinunciabile e il disagio stesso costituisce un fatto oggettivamente irrimediabile, se non con l'istituto del recupero. Il fatto di aver lavorato un'ora o sei ore non modifica il fatto oggettivo che si è irrimediabilmente interrotta la pausa di 24 ore.

Lo scopo dello straordinario è compensare economicamente il disagio del lavoratore che lavora per le ore in eccesso rispetto alle 36 ore di lavoro, essendo esse considerate più gravose, esso è quantificato sulla base del numero delle ore in eccesso.

Le disposizioni del D.Lgs. n. 66/2003 regolano, per espressa indicazione dell'art. 1, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro e non determinano alcuna modifica in materia di disciplina del contributo aggiuntivo sul lavoro straordinario.

La legge n. 549/1995, quale apposita fonte normativa di disciplina di tale contribuzione, ha dettato al co. 18 dell'art. 2 una definizione di lavoro straordinario ai soli fini dell'applicazione della contribuzione da essa prevista, a conferma della autonomia delle disposizioni in materia contributiva rispetto a quelle in materia organizzativa dell'orario di lavoro, nozione e disciplina che rimangono integralmente

¹ 1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

- a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
- b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
- c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
- d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

² le eccezioni sono previste e valgono esclusivamente per i casi citati espressamente nei contratti collettivi applicabili.

in vigore, e per l'applicazione delle quali si rimanda alle circolari emanate nel tempo nonché al CCRL.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede alcune deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno e durata massima settimanale dell'orario di lavoro ma tra tali deroghe non rientra il caso di specie.

In caso di mancanza di una disciplina contrattuale o regolamentare è da respingere qualsiasi compressione dei diritti del lavoratore.

Sono pertanto da respingere le affermazioni riportate nelle citate note ISRE in quanto introducono delle restrizioni non contemplate dalla legge e dal CCRL³, in particolare:

“1. Al lavoratore chiamato a prestare attività lavorativa in giornata festiva spetta un'intera giornata di riposo compensativo (qualora la prestazione resa coincida temporalmente con l'intera giornata lavorativa).” La parte nella parentesi è aggiunta arbitrariamente e non corrisponde a nessuna norma di legge o contrattuale applicabile al personale dell'ISRE.

2. “La durata del riposo compensativo è corrispondente alla prestazione effettivamente resa”. Norma inesistente per il personale dell' Amministrazione Regionale e dell'ISRE.

3. “Qualora la prestazione resa in giornata festiva dovesse essere inferiore a una giornata convenzionale di lavoro (6 ore), la differenza dovrà essere recuperata.” Norma inesistente per il personale dell' Amministrazione Regionale e dell'ISRE.

Si ricorda, inoltre, che il riposo discende da numerose disposizioni legislative: l'art. 1 2109 c. 1 c.c. riconosce al lavoratore il diritto **"ad un giorno di riposo ogni settimana"**;

Legge 22/2/34 n. 370 dispone che al lavoratore "è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive" (48 ore nel caso di settimana lavorativa di 5 giorni⁴);

³ Art. 38 CCRL Regione ed Enti -Riposi compensativi 1. I riposi compensativi conseguenti all'effettuazione del lavoro straordinario, in alternativa al compenso corrispondente, sono un diritto del dipendente, e le modalità di fruizione devono essere preventivamente concordate con il dirigente responsabile in relazione alle esigenze di servizio. 2. I riposi compensativi, salvo diversa determinazione della contrattazione integrativa, devono essere effettuati entro il mese successivo a quello in cui sono originati, compatibilmente con le esigenze di servizio. 3. La compensazione potrà essere effettuata liberamente dal dipendente nelle fasce di flessibilità dell'orario di lavoro, disciplinate dal contratto integrativo.

⁴ Art.31 CCRL Regione Sardegna ed Enti (ex Artt.10 CCRL 8.10.2008 e 4 CCRL 13.2.2017) Orario di lavoro 1. Con l'obiettivo primario di armonizzare gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche anche dei paesi dell'Unione Europea, nonché con quelli del lavoro privato, il presente contratto disciplina i principi generali dell'orario di lavoro; spetta alla contrattazione integrativa stabilire le articolazioni dell'orario e ogni forma di flessibilità compatibile con le esigenze organizzative di ogni singola unità organizzativa. L'orario di lavoro è determinato sulla base dei seguenti criteri: a) miglioramento delle qualità delle prestazioni; b) ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza; 2. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali distribuite, di norma, su 5 giornate lavorative e 2 rientri pomeridiani, salvo diversa previsione del contratto integrativo.



l'art. 36 c. 3 Cost. dispone che "Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ... e non può rinunciarvi".

Dalle suddette norme di legge la giurisprudenza ha tratto la conclusione che il lavoratore ha diritto, dopo sei giorni continuativi di lavoro, ad una giornata di riposo, dichiarando altresì nulle le eventuali disposizioni contrattuali contrarie.

Né la situazione potrebbe essere sanata anticipando il riposo settimanale: infatti, il principio del riposo settimanale risponde all'esigenza di tutelare la salute del lavoratore, consentendogli di recuperare le energie perdute. Per tale ragione il lavoro effettuato durante il giorno di riposo non è accumulabile nella banca delle ore. Pertanto, mentre è possibile ristorare le energie già spese, non si può pensare di accumulare le energie in vista del loro futuro dispendio.

Qualora venisse violato il diritto al riposo dopo sei giorni di lavoro continuativo, il lavoratore dovrebbe ricorrere al giudice, che risarcirà il danno conseguentemente subito secondo equità.

Nella quantificazione del danno, il giudice (considerando che la lesione del diritto in questione è configurabile come reato ex art. 27 Legge 370/34) dovrà tener conto anche della sua componente morale.

E' stato anche affermato che il risarcimento deve tener conto di ogni giornata lavorativa continuativamente prestata dopo la sesta, e deve essere commisurato alla normale retribuzione per ogni giornata lavorata dopo la sesta.

Per tali ragioni si ritiene che l'interpretazione dei riposi compensativi espressa nelle note ISRE sopraccitate non sia conforme alla disciplina vigente sia con riferimento alle norme di legge che a quelle contrattuali applicabili al personale soggetto al CCRL Regione Sardegna ed Enti.

In considerazione di quanto sopra esposto e del trattamento discriminatorio posto in essere nei confronti del personale ISRE rispetto al personale del medesimo comparto, assoggettato al CCRL, si chiede la revoca, in autotutela, dei provvedimenti citati in premessa, preannunciando, sin d'ora, che in difetto si precederà con le azioni del caso a tutela degli iscritti, anche in riferimento al risarcimento del danno arrecato.

Certi di cortese urgente riscontro si porgono cordiali saluti

Il Comitato di Coordinamento FeSAL-RAS
Giovanni Deligia Franco Figus Antonello Troffa